

COMUNE DI VERUCCHIO

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con Delibera di C.C. nr. 73 del 28/11/2014
Integrato con Delibera di C.C. nr. 3 del 15/02/2018
Integrato con Delibera di C.C. nr. 7 del 11/03/2021
Integrato con Delibera di C.C. nr. 55 del 23/12/2024
Esecutiva dal 20/01/2025

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento **pag. 3**
- Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare **pag. 3**
- Art. 3 - Individuazione delle entrate **pag. 3**
- Art. 4 - Regolamenti per tipologia di entrate **pag. 3**
- Art. 5 - Aliquote, tariffe, prezzi **pag. 4**
- Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni **pag. 4**
- Art. 7 – Rapporti con il cittadino **pag. 4**
- Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate **pag. 4**
- Art. 9 - Gestione delle entrate **pag. 5**
- Art. 10 - Modalità di versamento **pag. 5**
- Art. 11 - Attività di verifica e di controllo **pag. 5**
- Art. 12 - Poteri ispettivi **pag. 6**
- Art. 13 - Omissione e ritardo dei pagamenti **pag. 6**
- Art. 13 – bis – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria **pag. 6**
- Art. 13 – ter – Esercizio del potere di autotutela facoltativa **pag. 7**
- Art. 14 - Dilazioni di pagamento per carichi arretrati **pag. 7**
- Art. 15 - Sanzioni **pag. 8**
- Art. 16 - Riscossione con ingiunzione di pagamento **pag. 8**
- Art. 17 - Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità **pag. 9**
- Art. 18 – Compensazioni **pag. 10**
- Art. 19 - Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie **pag. 10**
- Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie **pag. 10**

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; inoltre individua competenza e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento, in base all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Art. 3 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
 - le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti;
 - le entrate comunali derivanti dal Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Art. 4 - Regolamenti per tipologia di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. L'IMU, a norma del comma 1 del citato art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011, sostituisce l'ICI per la componente immobiliare e l'IRPEF per le relative

addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

3. Ai sensi della L. 27 dicembre 2013 N. 147 (con le modifiche apportate dal D.L. 6 marzo 2014 N. 16) è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI)
4. I regolamenti hanno effetto a partire dall'1^a gennaio successivo a quello di approvazione salvo decorrenza dei termini di approvazione del Bilancio.

Art. 5 - Aliquote, tariffe, prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta la determinazione delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
3. Compete al Consiglio la determinazione delle aliquote IMU, TASI e TARI ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006;
4. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare; spetta invece alla Giunta Comunale il dettaglio dei criteri applicativi e le misure delle stesse.
2. Le suindicate agevolazioni possono essere anche disciplinate nei regolamenti afferenti le singole entrate.

Art. 7 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono basarsi sulla semplificazione, trasparenza e pubblicità. Le tariffe, i prezzi e gli adempimenti a carico dei cittadini, sono resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche ed elettroniche.
2. Presso gli uffici competenti del Comune di Verucchio vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo, di seguito chiamati "Responsabili".
2. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come è previsto dall'art. 179 del D.Lgs 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

3. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602 modificato con D.Lgs. 26.2.1999, n. 46, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile dei Tributi, relativamente alle entrate tributarie.
4. Per le altre entrate patrimoniali la responsabilità della gestione e della eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva, così come disciplinata al successivo art. 8, fa capo al Responsabile competente per materia, così come previsto al comma 1 del presente articolo. Le ingiunzioni di pagamento vengono compilate sulla base di proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
5. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs 267/2000 e sue successive modificazioni.

Art. 9 - Gestione delle entrate

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione di tutte le Entrate Comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere gestite:
 - a) direttamente dall'ente tramite versamento su c/c postale intestato al proprio tesoriere;
 - b) mediante versamento diretto al tesoriere;
 - c) in affidamento a terzi secondo le disposizioni dell'art. 52, c. 5, punto b, del D.Lgs. 446/1997;
 - d) sistema bancario presente in zona;
2. Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 o PagoPa nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.
3. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie previste al comma 1 sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata, come disciplinato al precedente art. 7.

Art. 10 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dalle normative vigenti.
2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi del c. 166, art. 1 della L. 296/2006.

Art. 11 - Attività di verifica e di controllo.

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli

adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.
3. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del funzionario Responsabile.

Art. 12 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui l'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 13 - Omissione e ritardo dei pagamenti.

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalla leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC secondo quanto previsto dalle singole leggi d'imposta.

Articolo 13 – bis - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. **L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:**
 - a) **errore di persona;**
 - b) **errore di calcolo;**
 - b) **errore sull'individuazione del tributo;**
 - c) **errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;**
 - d) **errore sul presupposto d'imposta;**
 - e) **mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;**
 - f) **mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.**
2. **L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.**

3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - ter - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13 - bis, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 13 -bis.

Art. 14 - Dilazioni di pagamento per carichi arretrati.

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, nonché delle disposizioni di cui al DPR. 29/9/1973 n. 602 e D.Lgs. 26.2.1999, n. 46, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) su istanza del debitore, quando lo stesso si trova in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria";
 - b) la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere autocertificata dal debitore;
 - c) l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad euro 300,00;
 - d) la rata minima non deve essere inferiore a 50,00 euro;
 - e) rate bimestrali per la durata massima di 48 mesi; per somme complessivamente inferiori a 5.000,00 euro la durata massima è pari a 24 mesi; se la dilazione viene richiesta nella fase precedente la formazione del ruolo la durata massima è 24 mesi, fatti salvi i termini per la formazione del ruolo;
 - f) per importi superiori ad euro 15.000,00 l'accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa;
 - g) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - h) decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;

- i) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.
2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
 3. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 15.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.
 4. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.

Art. 15 - Sanzioni.

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono di competenza del funzionario responsabile per la gestione del tributo, tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 16 – Riscossione con ingiunzione di pagamento

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art.13. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate - fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata – contestualmente all'atto di contestazione.
2. In caso avverso la pretesa dell'ente sia stato presentato ricorso, il funzionario responsabile può valutare l'opportunità di sospendere la riscossione fino all'esito della procedura contenziosa.
3. La riscossione coattiva delle entrate dell'ente può avvenire sia attraverso la procedura di cui al DPR 29/09/1973, n. 602, sia attraverso la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni. Le relative attività competono al responsabile dell'entrata.
4. Le ingiunzioni di pagamento per la riscossione dei tributi e delle altre entrate devono essere vistati per l'esecutività:
 - a. per le entrate tributarie dal responsabile dell'ufficio Tributi;
 - b. per tutte le altre entrate patrimoniali dal Responsabile del Servizio competente per materia;
5. Fatte salve le disposizioni di legge o regolamento inerenti le singole tipologia di entrate, per quelle patrimoniali derivanti da un credito certo, liquido ed esigibile, il titolo esecutivo idoneo per l'iscrizione a ruolo, è costituito dall'ingiunzione firmata dal Responsabile e notificata a norma di legge. La somma ivi richiesta deve essere aumentata delle spese sostenute dall'Ente e dai relativi interessi
6. Resta impregiudicata, per le entrate di natura patrimoniale, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile presenti idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 17 - Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal comune.

1. Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale deve avvenire a seguito di denuncia, con versamento diretto o con ruolo ordinario, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, intesi autonomamente per singola entrata, o accessorio, e per singola annualità.
 - a) Entrate tributarie:
 - TARES Euro 12,00
(con esclusione del tributo giornaliero)
 - TARSU
(con esclusione della tassa giornaliera) Euro 12,00
 - Tassa sui Rifiuti (TARI) Euro 12,00
(con esclusione del tributo giornaliero)
 - Imposta comunale sugli immobili (ai sensi dell'art. 1 comma 168 della Legge 296/2006) Euro 12,00
 - Imposta municipale propria (ai sensi dell'art. 1 comma 168 della Legge 296/2006) Euro 12,00
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Euro 12,00
 - Imposta comunale sulla pubblicità Euro 5,00
 - Imposta comunale sulla pubblicità temporanea Euro 5,00
 - Diritti pubbliche affissioni Euro 5,00
 - Cosap permanente e Cosap temporanea Euro 5,00
 - Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del
canone mercatale Euro 12,00;
 - b) Entrate patrimoniali:
 - Rette scolastiche Euro 5,00
 - Maggiori oneri di esproprio Euro 5,00
 - Fitti attivi e canoni di concessione Euro 5,00
2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 16.4.1999 n. 129.
3. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma complessivamente dovuta, esclusi interessi spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo fissato ai sensi del comma 1.
4. Per i rimborsi di importi versati e risultati non dovuti si applicano i limiti di importo fissati ai precedenti commi 1 e 2, distinguendo rispettivamente se conseguenti a richiesta di rimborso da parte degli interessati, o se conseguenti ad attività di controllo da parte degli uffici comunali.
5. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali, la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti comunque di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure di recupero.

Art. 18 – Compensazioni

1. Tutti gli importi dovuti al comune a titolo di tributi locali possono essere compensati con le somme a credito a favore del contribuente.

Art. 19 - Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
7. Prima di procedere al rimborso definitivo delle somme dovute, il Responsabile verifica che l'utente non abbia degli importi a debito a qualunque titolo (tributi, entrate patrimoniali, extratributarie, ecc.) da corrispondere all'Ente. In caso positivo compensa fino al raggiungimento della copertura del debito con l'importo a credito da rimborsare.

Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, di regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, e del Regolamento di Contabilità dell'Ente.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal .